



AREA ANAGRAFE ECONOMICA
SETTORE ATTIVITÀ CONNESSE
REGISTRO IMPRESE

**Adempimenti di competenza della Camera
di commercio in merito agli extracomunitari
che intendono svolgere attività di lavoro
autonomo**

Edizione: settembre 2005
www.to.camcom.it/guidastranieri



Indice dei contenuti:

1. PREMESSA	1
2. CONDIZIONI PER LAVORO AUTONOMO	1
3. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO.....	2
3.1. <i>COMPETENZA TERRITORIALE</i>	2
3.2. <i>DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI - ART. 39, COMMA 3, DPR 394/1999</i>	2
3.2 <i>DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI - ART. 39, COMMA 1, DPR 394/1999</i>	3
3.3. <i>CASI IN CUI LE DICHIARAZIONI DEI PARAMETRI FINANZIARI ED INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI NON VENGONO RILASCIATE</i>	4
4. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO	5
5. FASI DEL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO	6
6. ALLEGATI ALLA/E DOMANDA/E.....	7
6.1. <i>DOMANDA/E PRESENTATE DALL'EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA</i>	7
6.1.1. <i>PERMESSO DI SOGGIORNO DEFINITIVO</i>	7
6.1.2. <i>PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO O SEMPLICE RICEVUTA DI RICEZIONE DELLA QUESTURA – RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO</i>	8
6.2. <i>EXTRACOMUNITARIO NON IN ITALIA: PROCURA/DELEGA</i>	8
7. ALTRI ADEMPIMENTI DELL'EXTRACOMUNITARIO NON DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO	8
8. ALLEGATI	9



1. PREMESSA

Con la presente si intende porre l'attenzione sui principali aspetti concernenti gli adempimenti incombenti in capo alla Camera di commercio in relazione ai soggetti extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro autonomo ed imprenditoriale in Italia.

Trattasi di soggetti originari di Paesi non appartenenti all'UNIONE EUROPEA che vogliono ottenere il permesso di soggiorno per lavorare in Italia ovvero che sono già residenti in Italia, ma desiderano convertire il permesso di soggiorno già ottenuto.

Si precisa che la Camera di commercio:

- non è competente ad alcunché in tema di extracomunitari che siano interessati allo svolgimento di lavoro subordinato;
- è competente al solo rilascio della dichiarazione dei parametri finanziari (ex art. 39, comma 3, del DPR 394/1999) nonché eventualmente della dichiarazione attinente alla sussistenza dei requisiti allo svolgimento di una certa attività (ex art. 39, comma 1, stessa normativa), nei termini e secondo le modalità sotto specificate;
- non rilascia le dichiarazioni in questione ove l'extracomunitario sia già in possesso:
 - del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
 - del permesso di soggiorno per asilo politico (il Ministero dell'Attività Produttive con lettera del 09/12/2002 Prot. 515321 ha equiparato questo permesso al permesso di soggiorno per lavoro autonomo);
 - del permesso di soggiorno per motivi diversi da lavoro autonomo ma che comunque la normativa permette l'attività di lavoro autonomo (ad es., permesso di soggiorno per lavoro dipendente; vedasi *infra*, § 4)

In questi casi, ove si tratti di attività imprenditoriale, il soggetto deve procedere direttamente a domandare l'iscrizione nel Registro Imprese secondo le consuete modalità.

Su quest'ultimo tema, vedasi anche *infra*, § 4.

2. CONDIZIONI PER LAVORO AUTONOMO

Per poter svolgere un'attività di lavoro autonomo, vengono qui di seguito sommariamente indicate le condizioni necessarie:

- 1) avere i requisiti prescritti dalla legge italiana per la specifica attività (es. iscrizione in albi, elenchi);



- 2) avere risorse adeguate in relazione all'attività che si intende intraprendere (i parametri economici finanziari di riferimento vengono specificati dalla Camera di commercio con la dichiarazione di cui all'art. 39, comma 3, DPR 394/1999, di cui *infra*, al § 3.2);
- 3) avere un'attestazione dell'autorità pubblica competente che non vi sono motivi ostativi allo svolgimento di quella determinata attività, come richiesto dall'art. 39, comma 1, D.P.R. 394/1999. Ove si tratti di attività soggetta a autorizzazione, licenza ecc..., questa attestazione viene rilasciata dalla pubblica amministrazione competente al rilascio della stessa. Ad esempio, nel caso di commercio al dettaglio la competenza è del Comune in quanto è l'ente cui spetta la verifica della sussistenza dei requisiti all'esercizio di detta attività ex D. LGS. 114/1998.

3. ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

3.1. COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza della Camera di commercio cui presentare le relative istanze viene determinata sulla base della **provincia dove si intende svolgere l'attività lavorativa**.

La Circolare n. 3473/C del 29/11/1999 del Ministero Attività Produttive ha specificato che questa competenza sussiste anche in caso di attività che non richiede il rilascio di alcun titolo abilitativo (nella circolare viene fatto specifico riferimento alla dichiarazione dei parametri economico-finanziari di cui *infra*, al § 3.2).

3.2. DICHIARAZIONE DEI PARAMETRI ECONOMICO FINANZIARI - ART. 39, COMMA 3, DPR 394/1999

La Camera di commercio deve emettere la dichiarazione dei **parametri economico-finanziari** di cui all'art. 39, comma 3, del DPR 394/1999, sulla cui base dichiara che per una determinata attività autonoma ed imprenditoriale occorre avere una certa disponibilità finanziaria.

La dichiarazione in questione viene rilasciata solo per le attività che sono iscrivibili nel Registro Imprese.

Si precisa che queste attività sono in generale quelle previste dall'art. 2195 c.c. Trattasi di attività di produzione di beni e/o servizi; di intermediazione nella circolazione dei beni; di trasporto; di attività bancarie e assicurative (sebbene queste siano poco probabili); di attività ausiliarie alle precedenti. Come esempi si possono ricordare le attività artigiane (sartoria, edilizia, falegnameria ecc...), quella di agente o rappresentante di commercio o di procacciatore d'affari, le attività di commercio, al dettaglio e all'ingrosso, e così via.

La dichiarazione viene emessa anche quando l'attività dichiarata è soggetta a licenze o simili, le quali devono essere rilasciate da enti diversi dalla Camera di commercio. In questo caso, come sopra

anticipato e meglio sarà specificato in seguito, al § 3.3, la dichiarazione relativa all'insussistenza di motivi ostativi (art. 39, comma 1, DPR 394/1999) deve essere emessa da quella pubblica amministrazione, spettando alla Camera di commercio soltanto di dichiarare i relativi parametri economico-finanziari.

L'art. 39 del D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 334/2004, dispone che la dichiarazione dei parametri economico finanziari viene rilasciata, ove richiesta, a stranieri che intendano operare come **soci prestatori d'opera di società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.**

La medesima norma ha inoltre specificato i parametri finanziari di riferimento: essi si basano sulla disponibilità, in Italia, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale (vedasi anche la Circolare del M.A.P. n. 3589/C del 20 luglio 2005). Naturalmente, si tratta dell'importo base che consente l'esercizio dell'attività. La Giunta della Camera di commercio definisce in via generale l'importo dei parametri per alcune delle principali categorie di attività. E' poi compito dei competenti uffici della Camera di commercio il rilascio della dichiarazione contenente in concreto l'importo utile per l'esercizio di quella certa attività dichiarata.

Come già indicato dalla Circolare 3484/C del 04/04/2000 del Ministero Attività Produttive, si tratta dell'astratta individuazione delle risorse necessarie, non contemplando la verifica del relativo possesso da parte degli uffici camerali.

E' previsto infine che anche la dichiarazione in questione, come già era disposto per la dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi, ha **validità di tre mesi** dalla data del rilascio.

Il fac-simile della domanda in questione è allegato alla presente guida (all. 1).

3.2 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI OSTATIVI - ART. 39, COMMA 1, DPR 394/1999

Ove l'extracomunitario intenda svolgere un'attività libera –cioè non soggetta a titolo autorizzatorio da parte di altri enti- la dichiarazione attinente la sussistenza dei requisiti ex art. 39, comma 1, D.P.R. 394/1999 viene rilasciata dalla Camera di commercio.

Con essa, la Camera di commercio attesta che non sussistono motivi ostativi al relativo esercizio (cfr. punto 3 del § 2 di cui sopra).

Viene rilasciata altresì dalla Camera di commercio qualora si tratti di attività soggetta ad iscrizione in albi, registri elenchi o simili tenuti dalla stessa. In questo caso, la domanda per ottenere la dichiarazione in questione non deve essere presentata al Settore Attività Connesse Registro Imprese ma direttamente agli sportelli degli uffici competenti per la tenuta dell'albo (registro, elenco, ecc...) interessato.

Naturalmente anche per ottenere il rilascio di questa dichiarazione deve trattarsi di attività imprenditoriale.

Si precisa che in caso di attività il cui svolgimento è soggetto alla sussistenza di requisiti da verificarsi da parte della Camera di Commercio (ad esempio, commercio ingrosso, attività di autoriparazione, pulizia e simili), la Camera rilascia la dichiarazione solo a seguito dell'esito positivo del relativo accertamento (ad esempio, nel caso di commercio ingrosso, occorre che siano rispettati i requisiti morali e professionali prescritti dall'art. 5 del D. LGS. 114/1998) .

Nel caso in cui invece si tratti di attività soggetta ad autorizzazioni, licenze, atti di assenso, nulla osta ecc. da parte di enti diversi, la dichiarazione in questione non viene rilasciata dalla Camera di Commercio, spettando all'altra pubblica amministrazione. In questi casi la Camera di Commercio rilascia la sola dichiarazione dei parametri economico-finanziari. E' quindi obbligo dell'interessato rivolgersi ad entrambi gli enti onde ottenere tutte e due le dichiarazioni necessarie.

Si evidenzia, infine, che, sulla base di quanto previsto nelle direttive ministeriali, la dichiarazione ex art. 39, comma 1, ha **validità di tre mesi dalla data di rilascio**.

Anche per la dichiarazione in questione, l'art. 39 del D.P.R. 394/1999, come modificato dal D.P.R. 334/2004, dispone che la stessa deve essere rilasciata, ove richiesta, a stranieri che intendano operare come **soci prestatori d'opera di società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni**.

Per coloro che intendono assumere cariche sociali (socio non prestatore d'opera e/o amministratore) di società già in attività in Italia, si precisa che la relativa istruttoria ha ad oggetto la posizione che lo straniero intende assumere all'interno della società ed eventualmente all'attività che la stessa svolge, ove la relativa normativa richieda che il socio/amministratore debba avere particolari requisiti. Ad esempio, nel caso di commercio ingrosso, l'art. 5 D.Lgs. 114/1998 prevede i requisiti morali che devono sussistere in capo a tutti i singoli amministratori (ad es. l'insussistenza di dichiarazione di fallimento, di particolari condanne penali etc.). In merito alla dichiarazione dei parametri economico-finanziari, essa per questi casi non deve essere rilasciata (vedasi *infra*, § 3.3)

Il fac-simile della domanda in questione viene allegato alla presente guida (all. 2).

3.3. CASI IN CUI LE DICHIARAZIONI DEI PARAMETRI FINANZIARI ED INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI NON VENGONO RILASCIATE

Le dichiarazioni in questione **NON devono essere rilasciate**

- nei confronti di chi è in possesso del permesso di soggiorno per i seguenti motivi:
 - lavoro subordinato non stagionale;
 - motivi familiari;
 - ricongiungimento familiare, ingresso al seguito del lavoratore, motivi umanitari o integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (così come specificate dall'art. 32 commi 1 bis e 1 ter del testo unico) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri (vedasi, *infra*, § 4.);
- a chi intende svolgere attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Questo è facilmente intuibile nel caso, ad es., delle attività autonome professionali (ingegneri, architetti, medici, ecc...); diventa invece complessa la distinzione rispetto alle attività professionali non protette: qui occorre capire se rientrano o meno nell'ambito delle attività d'impresa, come spesso accade per le prestazioni di servizi vari;

- a coloro che intendono assumere la qualifica di socio prestatore d'opera di società costituite da meno di tre anni;
- a coloro che vogliono ricoprire la carica di semplice socio o di amministratore di società già in attività.

In quest'ultimo caso la Camera di commercio –secondo le consuete modalità previste per i certificati- rilascia il certificato di iscrizione della società nel Registro. Il Ministero degli Affari Esteri con lettera del 13/12/2002 -indirizzata al Ministero delle Attività Produttive- ha precisato che ai fini del rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo occorre anche l'esibizione di copia dell'ultimo bilancio depositato dell'impresa. La dichiarazione dei motivi ostativi per questi soggetti deve essere rilasciata (vedasi, *supra*, § 3.2.).

Le modalità di emissione di questa dichiarazione nonché i casi in cui la stessa non può essere rilasciata sono specificati dalla Circolare n. 3484/C del 04/04/2000 del Ministero Attività Produttive.

4. CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Anche nel caso di **conversione del permesso di soggiorno**, la Camera di commercio ha l'onere di emettere la dichiarazione dei parametri economico-finanziari di cui all'art. 39, comma 3, DPR 394/1999 e, ove di sua competenza, la dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi all'esercizio dell'attività ex art. 39, comma 1, DPR 394/1999 (si rinvia ai §§ 3.2. e 3.3 di cui sopra).

Lo straniero può svolgere attività di lavoro autonomo anche qualora sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per **motivi diversi**, quali:

- lavoro subordinato non stagionale;
- motivi familiari;
- ricongiungimento familiare, ingresso al seguito del lavoratore, motivi umanitari o integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino in particolari condizioni (così come specificate dall'art. 32 commi 1bis e 1 ter del testo unico) con parere favorevole del Comitato dei minori stranieri

In questi casi l'attività può essere svolta senza necessità di convertire il permesso, naturalmente nel rispetto del periodo di validità del permesso stesso (art. 14, D.P.R. 394/1999, così come modificato dall'art. 13 D.P.R. 334/2004). Il medesimo discorso vale anche nel caso di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

Le pubbliche amministrazioni che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di una certa attività di lavoro autonomo sono tenute a comunicare alla Questura ed all'Archivio Anagrafico dei lavoratori extracomunitari presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale i casi in



cui il permesso di soggiorno è utilizzato per un **motivo diverso** da quello indicato sul relativo documento.

Infine, il permesso di soggiorno per **motivi di studio** può essere convertito –prima della sua scadenza- in permesso di soggiorno per lavoro, previa verifica della disponibilità delle quote di ingresso per lavoro autonomo (art. 39 D.P.R. 394/1999). Nel caso di conversione in permesso di lavoro autonomo occorre previamente acquisire la certificazione da parte dello Sportello Unico con cui il medesimo certifica la sussistenza dei requisiti richiesti per il soggiorno per lavoro autonomo (artt. 6, comma 1, e 26 del D.LGS. 286/1998).

Lo stesso discorso vale anche nei confronti degli stranieri ammessi a frequentare corsi di **formazione professionale** o a svolgere **tirocini formativi** in Italia: la conversione del permesso è possibile solo dopo la conclusione del corso di formazione o del tirocinio svolto.

In merito si segnala che il D.P.C.M. 17 dicembre 2004 ha disposto che per l'anno 2005 è consentito l'ingresso di 2.500 –nell'ambito della quota massima di 79.500 unità- cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti a particolari categorie tra cui quella di *"imprenditori che svolgono attività di interessi per l'economia nazionale; ... soci e amministratori di società non cooperative"*. All'interno di tale quota sono ammesse, sino ad un massimo di 1.250 unità, **unicamente le conversioni** di permessi di soggiorno per **motivi di studio e formazione professionale** in permessi di soggiorno per lavoro autonomo. Da ciò deriva che per quest'anno i permessi di soggiorno per turismo, affari, cure mediche, missione e simili **NON** permettono di **lavorare** e **NON** possono essere **convertiti** in questa tipologia.

Su questo tema si confronti anche gli artt. 14 e 41 del D.P.R. 394/1999 e, da ultimo, la Circolare n. 3589/C del MAP del 20 luglio 2005.

5. FASI DEL PROCEDIMENTO DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Viene presentata la **domanda per la dichiarazione dei parametri economico-finanziari** (di cui all'art. 39, comma 3, DPR 394/1999) ed eventualmente quella relativa all'insussistenza dei motivi ostativi (di cui all'art. 39, comma 1, DPR 394/1999) al Reparto Attività Connesse Registro Imprese di Torino.

Come sopra precisato, ove si tratti di attività soggetta ad iscrizione in albi, registri elenchi o simili tenuti dalla Camera di commercio, la domanda per ottenere la dichiarazione dell'insussistenza dei motivi ostativi non deve essere presentata al Settore Attività Connesse Registro Imprese, ma direttamente agli sportelli dell'albo (registro, elenco, ecc...) interessato.

Nel caso sia presentata la sola domanda per la dichiarazione dei parametri economico-finanziari, l'imposta di bollo è pari a Euro 14,62. Nel caso in cui vengano presentate entrambe le istanze, l'imposta di bollo della seconda è assorbita dalla prima istanza.

Non è prevista la corresponsione di **diritti di segreteria** o simili.

Le domande vengono protocollate. Da questo momento inizia l'istruttoria.

Il termine per il procedimento deve essere il più breve possibile, comunque non superiore ai 30 giorni.

All'esito dell'istruttoria vengono rilasciate le dichiarazioni a firma del Dirigente del Servizio Anagrafe Economica (all. 3 e 4).

Le stesse devono assolvere l'imposta di bollo da Euro 14,62. Pertanto ove siano state presentate entrambe le domande, occorre essere muniti di ulteriori due marche da bollo –da Euro 14,62- per le relative dichiarazioni.

6. ALLEGATI ALLA/E DOMANDA/E

6.1. DOMANDA/E PRESENTATE DALL'EXTRACOMUNITARIO IN ITALIA

L'extracomunitario già in Italia deve allegare alla domanda per il rilascio delle dichiarazioni di cui sopra (ex art. 39, comma 3, ed eventualmente anche ex art. 39, comma 1, DPR 394/99) il permesso di soggiorno valido, non scaduto.

Non si ritiene di dover entrare nel merito della motivazione del permesso di soggiorno in quanto occorre solo verificare che sia valido e non scaduto.

Si precisa inoltre che [la domanda di rinnovo](#) del permesso di soggiorno scaduto legittima la richiesta dell'extracomunitario delle dichiarazioni in questione, in conformità a quanto disposto dalla Questura di Torino con nota del 22 luglio 2004.

6.1.1. PERMESSO DI SOGGIORNO DEFINITIVO

Per riconoscere il permesso di soggiorno **definitivo** ci sono i seguenti elementi:

- è un foglio di colore azzurrino, con tutti i vari dati stampati a computer;
- c'è l'intestazione con scritto "Ministero dell'interno; Amministrazione di Pubblica Sicurezza; Questura di Torino";
- riporta lo stemma della Repubblica Italiana;
- è indicata la motivazione del permesso, la data del rilascio, della scadenza ed eventualmente del rinnovo.

Il modello è **Mod207** (è scritto in piccolo, in alto).

Il documento può essere anche a sfondo rosa, con indicata la scadenza in "0000". Significa che è carta di soggiorno a tempo indeterminato, sempre valida.

Il relativo modello è **Mod207bis**.



6.1.2. PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO O SEMPLICE RICEVUTA DI RICEZIONE DELLA QUESTURA – RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO

La Camera di commercio **non** può rilasciare le dichiarazioni di cui all'art. 39, commi 1 e 3, DPR 394/1999 nel caso in cui alla relativa domanda sia allegato un permesso di soggiorno provvisorio (quale ad esempio il passaporto con la "striscia blu", che attesta solo che è stata presentata l'istanza per ottenere il permesso di soggiorno).

Altri casi di permesso di soggiorno provvisorio sono:

- la ricevuta rilasciata dal Commissariato;
- il modello Mod209, ex 178bis, dove i dati sono riportati a mano, non è indicata la data di scadenza ed è apposto un timbro arrivo della Questura.

Al momento la Camera di commercio rilascia le dichiarazioni di cui all'art. 39, commi 1 e 3, DPR 394/1999 ove la relativa domanda sia accompagnata dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno da cui risulti la ricezione e la relativa data da parte della Questura. Questo orientamento è a seguito di nota della Questura di Torino del 22 luglio 2004.

6.2. EXTRACOMUNITARIO NON IN ITALIA: PROCURA/DELEGA

Qualora l'extracomunitario non sia in Italia, le predette domande dovranno essere presentate da un procuratore, che firmerà i modelli contenenti le istanze allegando un suo documento di identità in corso di validità.

La procura/delega deve essere prodotta in originale, deve essere tradotta in italiano e riportare la legalizzazione dell'Autorità Diplomatica italiana all'estero. In merito alla legalizzazione della procura si precisa che la stessa può essere effettuata solo nel modo qui indicato e non con traduzione asseverata dal Tribunale Italiano o simili.

Il Settore procede a fare fotocopia della procura, scrivendovi sopra "*visto in originale*", con la data e la firma del funzionario che ha ritirato la pratica.

7. ALTRI ADEMPIMENTI DELL'EXTRACOMUNITARIO NON DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Per opportuna conoscenza, si segnalano qui di seguito in via generale gli altri adempimenti spettanti in capo all'extracomunitario.

✓ **L'extracomunitario non ancora soggiornante in Italia**, dopo aver prodotto alla Questura la/le dichiarazione/i della Camera di Commercio in oggetto, deve:

- 1) richiedere il nulla osta provvisorio per l'ingresso alla Questura territorialmente competente;



- 2) richiedere alla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di appartenenza il visto di ingresso. Si noti che il visto di ingresso viene rilasciato ove siano rispettate le condizioni per lavoro autonomo indicate sopra (rispetto alle quali la stessa rappresentanza diplomatica provvederà a rilasciare apposita certificazione ex art. 26 D.LGS. 286/1998) e dopo aver acquisito il nulla osta dal Ministero dell'Interno, degli Affari Esteri e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia;
- 3) richiedere alla Questura entro otto giorni dall'ingresso in Italia il permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

✓ **L'extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia**, ove non sia già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve richiedere alla Questura la **conversione** del proprio titolo di soggiorno.

Questa conversione per l'anno 2005 può essere **solo da permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione**, in ragione del D.P.C.M. 17 dicembre 2004.

8. ALLEGATI

1. Fac-simile della domanda per la dichiarazione dei parametri economico-finanziari (art. 39, comma 3, DPR 394/1999).
2. Fac-simile della domanda per la dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi (art. 39, comma 1, DPR 394/1999).
3. Fac-simile della dichiarazione dei parametri economico-finanziari (art. 39, comma 3, DPR 394/1999).
4. Fac-simile della dichiarazione di insussistenza di motivi ostativi (art. 39, comma 1, DPR 394/1999).
5. Normativa
 - [D.P.C.M. 17 dicembre 2004](#)
 - D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334
 - D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
 - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
6. Circolari richiamate
 - Circolare M.I.C.A. 3473/c del 29 novembre 1999
 - Circolare M.I.C.A.3484/c del 4 aprile 2000
 - Lettera prot. 515321 M.A.P. del 9 dicembre 2002
 - Lettera nota n. 513927 Ministero Affari Esteri del 8 novembre 2002
 - Circolare M.A.P. n. 3589/C del 20 luglio 2005